

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro - Rottofreno
Servizio Associato E.R.P. – Pizza Roma n. 16 – 29020 Gossolengo
P.I. 01470560333

AVVISO PUBBLICO: PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 408 del 28.12.2017 si provvede all'emanazione del presente avviso pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la graduatoria per cambio alloggio sui richiesta dell'assegnatario di un alloggio E.R.P. per i Comuni Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro aderenti all'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, in attuazione del Vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 26.09.2017 (di seguito denominato Regolamento).

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione I.S.E.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 08 agosto 2001 e s.m.i. (di seguito L.R. n. 24/2001), dalla Legge n. 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e dal D.P.C.M. 04 aprile 2001 n. 242, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R. modificata dalla L.R. n. 24/2013 e dagli atti attuativi vigenti al momento dell'assegnazione.

Per nucleo familiare si intende:

- quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti i collaterali sino a terzo grado e gli affini sino al secondo grado. I minori in affido all'interno dei nuclei famigliari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Le unioni Civili e le convivenze, così come disciplinato dalla Legge n. 76 del 20/05/2016, accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio;
- quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora un componente del nucleo richiedente l'alloggio di E.R.P. abbia la necessità di assistenza continuativa potrà nella domanda indicare i nomi delle persone non componenti il nucleo familiare richiedente purché: si tratti di persona assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico in possesso di regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna.

Le suddette persone non saranno oggetto di verifica in ordine al possesso dei requisiti per l'assegnazione. La loro presenza all'interno del nucleo richiedente sarà valutata solo in sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. per definire lo standard abitativo e la composizione dei vani dell'alloggio da assegnare.

In questo caso troverà applicazione la disciplina dell'art. 2 del vigente Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. in forza del quale le persone sopra indicate risulteranno regolarmente coabitanti con il nucleo assegnatario ma non matureranno alcun diritto al subentro nel contratto di locazione. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E., sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora a seguito di provvedimento della competente Autorità sussista esigenza di assicurare tutela al richiedente e/o ai figli minori.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari dei quali alcuni siano ancora residenti all'esterno e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero.

La dichiarazione sostitutiva unica ISEE viene presentata per i soli residenti in Italia ed al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione solo nel caso il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente.

REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

I requisiti di accesso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/2001 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002, n. 395/2002 e n. 15 del 09.06.2015 e successive modificazioni ed integrazioni) attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Il richiedente deve attestare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

A.1) essere cittadino italiano;

A.2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) essere familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 06/02/2007, numero 30;

A.4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

A.5) se cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve: essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

A.6) essere regolarmente soggiornante purché in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale** ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini per i requisiti per l'accesso, all'attività lavorativa è equiparata la titolarità di rendite, indennità, somme o valori percepiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente o equiparati a questi.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito della cittadinanza deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P..

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

E' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno **tre anni continuativi** dalla data di presentazione della domanda;

B.2) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale **nel Comune presso il quale si presenta** la domanda o nel Comune cui si riferisce il bandi di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE entro il termine stabilito dal regolamento e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione prevista

all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24/2001.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito di cui al punto B) deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P..

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 05/07/1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di modifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente.

Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato in agibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

Il presente requisito è richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente.

E) Situazione economica del nucleo

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. di cui al D.Lvo n° 109/1998 come modificato dal DPCM 159/2013 e s.m.i. desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. conformemente a quanto previsto dall'art. 15 – comma 1 – della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., tenendo conto che:

E.1) Il limite della situazione economica per l'accesso è di Euro 17.154,30 di valore I.S.E.E..

Il valore I.S.E.E. può essere abbattuto del 20% in presenza delle seguenti situazioni:

- a) nuclei con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o pensione;
- b) nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni a) e b) non sono tra loro cumulabili.

E.2) Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.lgs. 109/1998 come modificato dal D.lgs. 130/2000, ossia di euro 15.493,71. Tale limite di euro 35.000,00 è aumentato del 30% (fino a Euro 45.500,00, al lordo della sopraindicata franchigia) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti.

Condizioni attributive di punteggio

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati sulla base di:

- A) condizioni economiche (riferite alla situazione economica del nucleo familiare determinato dall'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.);
- B) condizioni soggettive (riferite ai componenti il nucleo familiare richiedete);
- C) condizioni oggettive (riferita alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Per le condizioni di cui ai punti A), B) e C) sono definiti i punteggi di seguito specificati, come da tabella esplicativa Allegato A al vigente Regolamento.

Le predette condizioni devono essere possedute dal cittadino richiedente e dal suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e debbano permanere nella fase di verifica finalizzata all'assegnazione.

Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.

Può essere attribuito un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 5 (cinque) punti, disciplinato dall'art. 6 del Regolamento ed esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta di attribuzione certificata dai Servizi Sociali dei Comuni aderenti all'Unione per i nuclei familiari, con residenza da almeno TRE anni nel Comune dove viene presentata la domanda ed in situazioni di disagio sociale sostenuti dai Servizi Sociali, nei quali è presente un disagio abitativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio max assegnato 35 Punti)

(riferite alla situazione economica come da attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.)

A) La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.Lgvo. n° 109/1998, come modificato dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall' I.N.P.S., tenendo conto di:

A.1 Valore I.S.E.E. (punteggio max assegnato 35 Punti)

Nucleo familiare come da attestazione I.S.E.E., rientrante nei calcoli di seguito indicati calcolati sul limite di accesso all'E.R.P. (Euro 17.154,30 di valore I.S.E.E.)

- Da Euro 0 al 30% dell'I.S.E.E. di accesso (da Euro a Euro 5.146,29) **Punti 35**
- superiore al 30% dell'I.S.E.E. di accesso (30,01) e fino al 60% dell'I.S.E.E. di accesso (da Euro 5.146,30 a Euro 10.292,58); **Punti 25**
- superiore al 60% dell'I.S.E.E. di accesso (60,01) e comunque fino al massimo previsto quale I.S.E.E. di accesso (da Euro 10.292,59 a Euro 17.154,30) **Punti 15**

Il punteggio **A.1) non sarà riconosciuto** a favore dei nuclei familiari nel caso in cui la somma dei redditi dei componenti del nucleo pari a zero (nulli) in riferimenti all'ultima attestazione agli atti dell'Ufficio ad eccezione dei nuclei che potranno certificare mediante documenti comprovanti di aver percepito redditi almeno pari al canone ERP annuo minimo a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

I valori relativi all'ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda sarà aggiornata d'ufficio.

CONDIZIONI SOGGETTIVE - (punteggio max assegnato 45 Punti)

(riferite al nucleo familiare del richiedente)

A) Residenza continuativa nel Comune di residenza del richiedente alla data di presentazione della domanda - (max Punti 15)

- | | |
|--|-----------------|
| 1) residenza continuativa fino a 3 anni | Punti 2 |
| 2) residenza continuativa oltre 3 anni e fino a 5 anni | Punti 5 |
| 3) residenza continuativa oltre 5 anni e fino a 10 anni | Punti 9 |
| 4) residenza continuativa oltre 10 anni e fino a 15 anni | Punti 12 |
| 5) residenza continuativa oltre 15 anni | Punti 15 |

B) Anziani (max 10 Punti)

(i punteggi attribuiti in questo punto non sono cumulabili tra loro)

B.1 Nucleo familiare anagrafica mente composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni
Punti 10

(il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano presenti minori, o maggiorenni con disabilità, a carico del richiedente e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa).

B.2 Nucleo familiare richiedente in cui sia presente almeno un componente di età superiore a 75 anni
Punti 5

C)Invalidi (max 15 Punti)

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di disabilità , o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dalla autorità competente, alla data di presentazione della domanda e risulti essere sussistente alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza aver ottenuto l'esito da parte dell'ASL, competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione.

Vengono considerate condizioni di punteggio:

C1. Disabilità grave e non autosufficienza (come da tabella allegata) **Punti 15**

C.2 Disabilità media (come da tabella allegata) **Punti 10**

Qualora nel nucleo familiare richiedente siano presenti più componenti certificati di disabilità grave o non autosufficienza,, il punteggio è attribuito per intero per il 1° componente certificato con la percentuale di disabilità più elevata, al 70% del punteggio per il 2° componente certificato e al 50% per il 3° e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona.

E' posto in capo al dichiarante allegare alla domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare.

D) Famiglie monogenitoriali o con affidamenti sulla base di certificazione del competente servizio (max 11 punti)

D.1 Nucleo familiare anagraficamente composto da un solo genitore con presenza di figli minori o affidi.

- con un minore **Punti 3**

- con due minori **Punti 6**

- con tre minori e più **Punti 9**

D.2 Nucleo familiare anagraficamente composto da un solo genitore con figli maggiorenni a carico **Punti 2**

I punteggi D.1 e D.2 non saranno riconosciuti quando il richiedente conviva con altra persona

E) Composizione del nucleo familiare (max 5 punti)

E.1 Nucleo familiare richiedente composto da quattro unità ed oltre **Punti 5**

E.2 Nucleo familiare, composto anagraficamente, da una persona sola da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda (la condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultra sessantacinquenne e la persona rimasta vedova/sola a seguito di convivenza more uxorio), **Punti 5**

F) Giovani Coppie

Nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a 4 anni **Punti 10**

Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo anagrafico abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell'art. 24 della L.R. e comunque da non più di quattro anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

G) Esigenze di tutela:

Sussiste esigenza di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o da denuncia per esigenza di tutela del nucleo **Punti 10**

H) Persona vedovo/a o persona convivente more uxorio rimasta sola a seguito di decesso del convivente

Il punteggio verrà riconosciuto alla persona vedovo/a con figli minori a carico derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto, oppure, convivente more uxorio (art. 24 della L.R.) rimasto/a solo/a a seguito di decesso del convivente con figli minori a carico derivanti dalla convivenza. **Punti 10**

Il punteggio H non sarà riconosciuto quando il richiedente conviva anagraficamente con altra persona.

CONDIZIONI OGGETTIVE - (punteggio max assegnato 20 Punti)

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente. I punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro)

1. Sfratti o procedimenti di pignoramento degli immobili

Punti 20

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio di immobile;
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero di immobili di privati;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- f) sentenza o comunque provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria recante obbligo di provvedere al rilascio dell'immobile.

Il punteggio sarà attribuito al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio, qualora il conduttore sia deceduto o abbia cambiato residenza, risultando i componenti del nucleo occupanti senza titolo.

Il punteggio non può essere attribuito a coloro che occupino abusivamente alloggi mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto. Nel caso di alloggi pubblici per il quale è stato attribuito un contratto di E.R.P. **il punteggio non viene riconosciuto nei casi sopra indicati alle lettere a), b), c) e d).**

Per gli sfratti vengo valutati:

- a) Sfratto per finita locazione con intimazione di rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda **Punti 20**
- b) Sfratto per morosità incolpevole o immobile oggetto di procedura di pignoramento con notifica di provvedimento di rilascio dello stesso emesso dal Giudice dell'Esecuzione (come da Delibera Regionale n. 15 del 09/06/2015 ali. 1 lettera c)). **Punti 20**

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo o delle rate del mutuo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (morosità incolpevole).

Il contratto di locazione dell'alloggio oggetto di sfratto per morosità incolpevole deve essere stato sottoscritto o rinnovato **prima** della sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo.

2. Disagio abitativo

Punti 20

Qualora al momento della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di

assegnazione, sussista la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale o, sulla base di un progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali comunali presso Enti, Fondazioni, Parrocchie, Comunità, Istituti e Case Famiglia.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere in corso di validità e assicurata mediante:

1. Ospitalità;
2. Comodato gratuito;
3. Contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
4. Concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture di seconda accoglienza.

Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente per le comunità, istituti, case famiglie, strutture di 2° accoglienza ecc., reperite dai Servizi Sociali comunali rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio. La sussistenza della residenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta qualora il gestore della struttura ospitante attesti la situazione assistenziale del nucleo e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

3. Alloggio Improprio

Punti 10

Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione da almeno un anno prima rispetto alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) i magazzini e i laboratori;
- c) le autorimesse e i box;
- d) le cantine e le soffitte;
- e) gli uffici, i negozi e le botteghe;
- f) i camper, le roulotte e le case mobili.

Al fine del riconoscimento della condizione, si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza tetto" nel Comune di Piacenza e in sede di assegnazione è ulteriormente convalidata mediante verifica effettuata da parte della Polizia Municipale sulla permanenza della dimora negli alloggi impropri individuati in domanda.

4. Inidoneità dell'immobile

Punti 20

(Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C.1) Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitino la fruibilità dei servizi indispensabili all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni.

Il nucleo dovrà presentare documentazione dell'U.O. Protetica dell'ASI, locale competente, attestante la consegna degli ausili e la descrizione degli stessi.

5. Antigienicità

Punti 10

Nucleo familiare residente in alloggio mancante di servizio igienico e/o dichiarato antigienico. L'alloggio deve essere certificato come antigienico dall'U.O. Igiene dell'ASL locale.

Il punteggio sarà riconosciuto solo per i nuclei che abbiano la residenza nell'alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

FORME E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Per la prima graduatoria i cittadini possono presentare domanda dal **19/02/2018** al **30/04/2018**, le successive domande potranno essere presentate in ogni momento dell'anno.

All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Servizio Associato E.R.P. provvede, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 24/2001, mediante:

- a) formazione di una graduatoria, predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai nuclei familiari richiedenti, aggiornata ogni anno e pubblicata nei seguenti termini (articolo 4 del Regolamento
- b) assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria.

CONTENUTI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione di E.R.P. può essere presentata per la formazione della prima graduatoria dal **19/02/2018 al 30/04/2018**.

Per le successive graduatorie le domande potranno essere presentate in ogni periodo dell'anno, la graduatoria sarà aggiornata ed integrata con le domande pervenute entro il **30 marzo di ogni anno** e pubblicata entro il **31 maggio di ogni anno**.

Le domande potranno essere presentate :

- a) al Servizio Associato E.R.P. sito presso il Comune di Gossolengo (Servizio Tecnico) Piazza Roma n. 16 negli orari di ricevimento al pubblico;
- b) agli Uffici preposti dei Comuni di Calendasco, Gragnano Trebbiense, Gossolengo e Rivergaro negli orari di ricevimento al pubblico;
- c) a mezzo raccomandata A.R. all'Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia Val Luretta Ufficio Protocollo Via XXV Aprile 49 – San Nicolò - Rottofreno;
- d) tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: unicomvtvl@postacert.it . In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda;

Alle domande presentate a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

La domanda redatta su apposito modulo rilasciato dai Servizi Sociali dei Comuni di Calendasco, Gragnano Trebbiense, Gossolengo e Rivergaro e dal Servizio Associato E.R.P., oppure scaricato dal sito internet dell'Unione <http://unionecomuni-valtrebbia-valluretta.it>, dal sito internet di ogni Comune: www.comune.calendasco.pc.it, www.comune.gossolengo.pc.it, www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it e www.comune.rivergaro.pc.it; deve indicare ove occorra:

- le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione d'alloggi di E.R.P.;
- il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lvo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad essa devono essere allegati:

- l'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- il recapito se diverso dalla residenza;
- il consenso del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale.
- tutta la documentazione utile all'attribuzione dei punteggi.

La domanda dovrà essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo familiare. In caso di decesso del richiedente, o negli altri casi in cui il medesimo non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa, su richiesta dei soggetti interessati. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso ci si uniforma alla decisione del giudice o alla convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014. Tenuto conto di quanto previsto all'art.2 comma 9 del vigente Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, la presentazione di una nuova domanda potrà essere ammessa solo dopo la modifica della domanda in cui il medesimo richiedente era presente. Qualora il subentro sia accertato in sede di assegnazione e comporti modifiche del punteggio, la procedura di assegnazione viene sospesa e la domanda aggiornata viene inserita nella successiva graduatoria.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda può essere fatta

valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza dei termini di formazione della graduatoria.

Trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria.

I moduli di domanda sono reperibili presso:

- **UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VAL TREBBIA VAL LURETTA: SERVIZIO ASSOCIATO E.R.P.** presso il Comune di Gossolengo (Servizio Tecnico) Piazza Roma n. 16 – tel. 0523770771 e fax 0523779291 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il giovedì e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- **COMUNE DI CALENDASCO:** Servizio Sociale Via Mazzini, 4 - 29010 Calendasco (PC) tel. 0523.772722 - fax 0523.772744 - nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalla 10:00 alle 13:00 e il Sabato dalle 9:00 alle 12:00;
- **COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE:** Servizio Sociale Via Roma 121 - 29010 Gragnano Tr. - PC - Tel. 0523.788444 Fax 0523.788354 - nei seguenti giorni e orari: mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- **COMUNE DI RIVERGARO:** Servizio Sociale Via San Rocco, 24 - 29029 Rivergaro (PC) - tel. 0523.953511 Fax 0523.953520 - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- **ACER DI PIACENZA:** Via XXIV Maggio 26/28;
- **Scaricabili dal sito Internet dell'Unione** <http://unionecomuni-valtrebbia-valluretta.it>, del **Comune di Calendasco:** www.comune.calendasco.pc.it, del **Comune di Gossolengo:** www.comune.gossolengo.pc.it, del **Comune di Gragnano T.se:** www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it e del **Comune di Rivergaro** www.comune.rivergaro.pc.it. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere apposta in presenza dell'addetto comunale. In caso contrario alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno **di durata almeno biennale**.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

Sono esclusi dal procedimento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. coloro che:

- a) occupino abusivamente, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.;
- b) siano risultati destinatari di un provvedimento di decadenza per morosità salvo che abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi già all'atto di presentazione della domanda per l'assegnazione, salvo quanto previsto all'art. 32, comma 4 della L.R. 24/2001;
- c) siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30 comma 1 L.R. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni, i punti a), b), e), h) hbis), hter) e hquater) o si siano resi gravemente inadempienti nel rispetto del Regolamento d'uso degli alloggi o inadempienti nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga;

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

L'Unione attraverso il Servizio Associato E.R.P. procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità.

I punteggi sono attribuiti sulla base delle situazioni debitamente documentate, nei casi previsti dalle norme. Il Servizio Associato E.R.P. provvede a dare comunicazione all'interessato del punteggio attribuito al nucleo richiedente e nell'ipotesi di esclusione, con le relative motivazioni. Entro 10 giorni dalla notificazione della comunicazione l'interessato può presentare osservazioni al Responsabile del Servizio Associato E.R.P., che saranno valutate entro i termini previsti dall'art. 4 per la pubblicazione della graduatoria. L'esito della valutazione dovrà essere partecipato all'interessato.

Qualora le osservazioni non pervengano entro il termine di cui al comma 3, le eventuali modificazioni di punteggio possono essere considerate solo nel successivo aggiornamento.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza periodica. Ai fini dell'assegnazione la detta graduatoria ha validità fino all'approvazione della successiva.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria, approvata con determinazione Responsabile E.R.P., è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione, sul sito web dell'Unione, all'Albo Pretorio di ogni Comune e sul sito web di ogni Comune per 30 giorni consecutivi. La stessa è efficace dal giorno della sua pubblicazione e conserva validità sino a quando non entrerà in vigore quella relativa al successivo aggiornamento.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima, possono essere presentate in ogni momento dell'anno, prevedendo come termine di presentazione per l'inserimento negli aggiornamenti la data 30 MARZO di ogni anno, come previsto all'art. 4 del Regolamento.

Sulla base delle nuove domande, nonché di eventuali integrazioni, correzioni o modifiche da apportare alle istanze già presentate, il Responsabile, nei termini indicati all'art. 4 del Regolamento, forma le successive graduatorie, aggiornando quella in essere ed inserendo le nuove domande in coda alle domande con medesimo punteggio. A parità di punti e d'anzianità di presenza nella graduatoria l'ordine verrà definito tenendo conto dell'anzianità di residenza continuativa nel rispettivo Comune di iscrizione anagrafica ed aderente all'Unione.

Le domande già ammesse con la graduatoria iniziale, alle quali non è seguita assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Servizio E.R.P., entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria, verifica nei confronti dei concorrenti, potenziali assegnatari, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria, e ciò sulla base del numero degli alloggi disponibili come segnalati dal soggetto Gestore ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento.

I requisiti devono essere posseduti e le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento della verifica dell'assegnazione.

Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione Reddittuale (ISR).

Il Servizio E.R.P., può espletare in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarati nella domanda.

Qualora venga accertata la mancanza o il mutamento dei requisiti e/o delle condizioni tutte che hanno determinato il punteggio, il Responsabile, provvede a darne comunicazione all'interessato che, entro 10 giorni dalla notificazione della stessa, può presentare osservazioni. Le osservazioni saranno valutate entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria. L'esito della valutazione dovrà essere partecipato all'interessato. Qualora le osservazioni non pervengano entro il sopraccitato termine, le eventuali modificazioni di punteggio potranno essere considerate solo nel successivo aggiornamento.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile, a seguito di comunicazione di ACER-PC, ente gestore, assegna gli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio, alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare avente diritto.

Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti gli alloggi di E.R.P., così come definiti nella L.R. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni, sia nuovi che disponibili a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari.

Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

La superficie è calcolata in mq utili con riferimento ai criteri fissati dall'art. 13 del vigente Regolamento.

Per i nuclei familiari composti anche da persone affette da disabilità o patologie gravi accertate dalle competenti autorità, può essere concessa un'ulteriore deroga agli standard previsti, sulla base di specifica attestazione della competente struttura sanitaria.

Il numero e la tipologia degli alloggi da assegnare sono segnalati per iscritto dal Soggetto Gestore secondo modalità e termini previsti dall'art. 13 del Regolamento.

Gli alloggi sono così classificati:

- a) **Mini-alloggi:** composti da una stanza da letto e comunque fino a 32 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 1 persona;
- b) **Alloggi piccoli con una stanza da letto** e comunque fino a 45 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 2 persone;
- c) **Alloggi piccoli con due stanze da letto** e comunque fino a 55 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da due persone. I suddetti alloggi sono assegnabili qualora ritenuti idonei in relazione alla composizione per sesso ed età del nucleo familiare; ovvero ci si riferisce esclusivamente alle seguenti situazioni: a) genitore con figlio/a di età maggiore degli anni 10; nonno/a con nipote di età maggiore ai 10 anni; c) fratelli e sorelle; d) suocero/a con nuora o genero; e) cognati/e. Per tali tipologie di alloggi non è possibile applicare le deroghe previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.
- d) **Alloggi medi con due stanze da letto** e comunque con metratura superiore a 55 mq e fino a 75 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 3-4 persone;
- e) **Alloggi grandi con due o più stanze da letto** e comunque con metratura superiore a 75,01:
 - oltre mq 75,01 e fino a 95 mq per nuclei familiari composti da 5/6 persone
 - oltre 95 mq per nuclei composti da più di 6 persone.

Qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta a situazioni equiparate di affidamento o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso o di abbandono di alcuno dei componenti l'originario nucleo, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della nuova composizione del nucleo.

Sulla base della graduatoria approvata e pubblicata, il Responsabile con provvedimento dirigenziale procede alle assegnazioni ossia stabilisce, per ciascun potenziale assegnatario, l'alloggio da assegnare nel rispetto dell'ordine della graduatoria, della idoneità dell'alloggio in relazione alla composizione del nucleo familiare e delle necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio pubblico abitativo.

Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi previsti, il Servizio competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativo adeguato.

In questo caso:

- a) qualora in sede di verifica la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta a situazioni equiparate di affidamento o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento si procede all'assegnazione dell'alloggio solo se in graduatoria non risultino nuclei richiedenti in posizione successiva a quello in verifica per il medesimo standard abitativo. Qualora risultino nuclei in posizione successiva a quello in verifica si procede alla assegnazione solo se disponibile un adeguato numero di alloggi di quello standard;
- b) ogni altra variazione del nucleo viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento utile alla graduatoria.

Il Responsabile può assegnare, di volta in volta, con provvedimenti, alloggi che non corrispondono interamente agli standard abitativi stabiliti dal Regolamento, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- 1) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare connesso a problematiche socio - sanitarie del nucleo familiare medesimo;
- 2) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore degli anni 14 e sussista una particolare emergenza abitativa, certificata dal competente servizio;

Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti ai requisiti del nucleo e ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione è data la possibilità di scelta al richiedente tra gli alloggi disponibili all'interno degli standard abitativi di riferimento, sulla base dei dati descrittivi dell'alloggio in possesso dell'ufficio (ai nuclei richiedenti composti da persone disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulare sarà data la possibilità di visionare gli alloggi direttamente in loco. Qualora un unico alloggio sia disponibile si propone solo quell'alloggio.

Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato, l'interessato perde il diritto all'assegnazione e viene automaticamente inserito nella graduatoria successiva fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 7, del Regolamento. Al secondo rifiuto senza giustificato motivo del nucleo alla proposta abitativa prospettata dall'Ufficio, lo stesso decade dalla graduatoria pur mantenendo il diritto a ripresentare la relativa domanda dopo due anni dalla dichiarazione di decadenza.

Decade dalla graduatoria, pur conservando il diritto alla ripresentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio E.R.P., anche il nucleo che, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione dell'Ufficio per l'assegnazione, dell'alloggio E.R.P..

Con il provvedimento d'assegnazione l'interessato decade automaticamente dalla graduatoria.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente nella domanda dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potrà effettuare controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e che nel caso di assegnazione E.R.P. potranno essere eseguiti controlli diretti a accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Inoltre, qualora dai controlli, emergano la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, le domande non verranno ammesse in graduatoria. Si provvedere inoltre alla segnalazione all'autorità competente per i reati previsti in ordine alle dichiarazioni non veritiere.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria.

L'Unione non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Per qualsiasi informazione il richiedente può rivolgersi al Servizio Associato E.R.P. Sig.ra Monica Callea tel. 0523-770771.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Andrea Fornasari)